



# Città Sant' Angelo

(PROVINCIA DI PESCARA)

## REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

*APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N° 42 DEL 12/09/2005*



## INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 FINALITA' .....	4
ART. 2 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA .....	4
ART. 3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO .....	4
CAPO II SUOLO E SPAZIO PUBBLICO .....	6
ART. 4 DEFINIZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.....	6
ART. 5 CARICO E SCARICO DELLE MERCI .....	6
ART. 6 SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI.....	6
ART. 7 ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DI NEGOZI .....	7
ART. 8 COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA. ....	7
ART. 9 LUMINARIE.....	7
ART. 10 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI.....	8
ART. 11 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.....	8
ART. 12 RAPPRESENTAZIONI E TRATTENIMENTI PUBBLICI .....	8
ART. 13 OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' DI RIPARAZIONE VEICOLI.....	8
ART. 14 INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI ED EDICOLE.....	9
ART. 15 DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO .....	9
ART. 16 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE .....	9
CAPO III PULIZIA DEI CENTRI ABITATI.....	11
ART. 17 DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE.....	11
ART. 18 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO .....	11
ART. 19 TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE .....	12
ART. 20 SGOMBERO DELLA NEVE .....	13
ART. 21 VEICOLI E AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE: LAVAGGI, RIPARAZIONI, ABBANDONO.....	13
ART. 22 ESERCIZIO DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI. ....	13
ART. 23 PULIZIA DELLE VETRINE.....	14
ART. 24 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI E FOGLIETTI.....	14
ART. 25 DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA. ....	14
CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI.....	15
ART. 26 MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI .....	15
ART. 27 COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI.....	15
ART. 28 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE .....	15
ART. 29 COLLOCAMENTO DI OGGETTI VARI .....	15
ART. 30 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI .....	16
ART. 31 BATTITURA DI PANNI, TAPPETI E SUPPELLETTILI.....	16
ART. 32 MANIFESTI, SCRITTE, DISEGNI STAMPATI.....	16
ART. 33 ANIMALI MACELLATI.....	16
ART. 34 VIALI, GIARDINI PUBBLICI ED AREE ATTREZZATE .....	16
ART. 35 VASCHE E FONTANE .....	17
ART. 36 GUASTI AD EDIFICI ED IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE .....	17
ART. 37 RECINZIONE DI TERRENI CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO.....	17
ART. 38 DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA .....	18
ART. 39 BAGNI.....	18
CAPO V QUIETE PUBBLICA .....	19
ART. 40 INQUINAMENTO ACUSTICO.....	19
ART. 41 ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE NEI CENTRI ABITATI.....	19
ART. 42 IMPIANTO DI MACCHINARI.....	19

ART. 43 RUMORI NELLE ABITAZIONI .....	21
ART. 44 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO .....	21
ART. 45 APPARECCHI SONORI IN LUOGHI PUBBLICI O UDIBILI DALL'ESTERNO .....	21
ART. 46 SARACINESCHE.....	21
ART. 47 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORE.....	22
ART. 48 SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI.....	22
ART. 49 CAROVANE DI NOMADI.....	22
ART. 50 VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI.....	22
ART. 51 SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE.....	22
CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI.....	23
ART. 52 ACCENSIONE FUOCHI.....	23
ART. 53 ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI .....	23
ART. 54 ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI, FALO' .....	23
ART. 55 STRUMENTI DA TAGLIO.....	23
ART. 56 TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI E SUSCETTIBILI DI ESPLOSIONE .....	23
ART. 57 PROTEZIONE DA SCHEGGE.....	23
ART. 58 MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA DEGLI EDIFICI.....	24
ART. 59 MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO.....	24
ART. 60 SEGNALAZIONI E RIPARI DI OPERE IN COSTRUZIONE.....	24
ART. 61 INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE.....	24
ART. 62 RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI.....	24
ART. 63 ILLUMINAZIONI DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI.....	24
ART. 64 STEMMA DEL COMUNE .....	24
ART. 65 SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE .....	25
CAPO VII MANTENIMENTO,PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI.....	26
ART. 66 TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI .....	26
ART. 67 PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA .....	26
ART. 68 DIVIETI SPECIFICI.....	26
ART. 69 ANIMALI MOLESTI .....	27
ART. 70 MANTENIMENTO DEI CANI.....	27
ART. 71 ANIMALI LIBERI .....	27
ART. 72 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE.....	28
CAPO VIII DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI.....	29
ART. 73 ORARIO DEGLI ESERCIZI .....	29
ART. 74 PESATURA DELLE MERCI-DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI.....	29
ART. 75 VENDITA E SCORTA DELLE MERCI .....	29
ART. 76 VENDITA DEL PANE.....	29
ART. 77 VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI .....	29
ART. 78 MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI. SURROGATI .....	29
ART. 79 ESALAZIONI DI MERCE.....	30
ART. 80 TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE.....	30
CAPO IX DISPOSIZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .....	31
ART. 81 ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE .....	31
ART. 82 PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO.....	31
ART. 83 TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA.....	31
ART. 84 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE.....	31
ART. 85 REQUISITI DEI CARRETTI DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE .....	31

CAPO X DISPOSIZIONE DEI MESTIERI GIROVAGHI.....	32
ART. 86 ESERCIZIO DEI MESTIERI GIROVAGHI .....	32
ART. 87 BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI .....	32
CAPO XI MANIFESTAZIONE CON CORTEI .....	33
ART. 88 CORTEI FUNEBRI .....	33
ART. 89 PROCESSIONI-MANIFESTAZIONI.....	33
CAPO XII SANZIONI .....	34
ART. 90 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI.....	34
ART. 91 RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO.....	34
ART. 92 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE .....	34
ART. 93 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA CONCESSIONE .....	34
CAPO XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE .....	35
ART. 94 PROCEDURE AUTORIZZATORIE .....	35
ART. 95 ENTRATA IN VIGORE.....	35

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### **ART. 1 FINALITA'**

IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DISCIPLINA, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto della città attinenti secondo il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, COMPORTAMENTI ED ATTIVITÀ COMUNQUE INFLUENTI SULLA VITA DELLA COMUNITÀ CITTADINA, AL FINE DI SALVAGUARDARE LA CONVIVENZA CIVILE, LA SICUREZZA DEI CITTADINI E LA PIÙ AMPIA FRUIZIONE DEI BENI COMUNI E DI TUTELARE LA QUALITÀ DELLA VITA E DELL'AMBIENTE.

### **ART. 2 VIGILANZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI POLIZIA URBANA**

Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è demandato in via principale alla Polizia Municipale, nonché agli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria degli altri corpi di Polizia dello Stato.

Gli appartenenti al corpo, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere negli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.

La contestazione di ogni violazione, oltre le sanzioni specifiche, importa come conseguenza l'obbligo di cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero alla esecuzione dell'opera o al compimento dell'atto che siano stati omessi.

È vietato ostacolare o disturbare in qualsiasi modo le operazioni di servizio degli agenti della vigilanza urbana. Oltre alle leggi e ai regolamenti e alle ordinanze che disciplinano la polizia urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dal personale della Polizia Municipale e dagli ufficiali ed agenti di Pubblica Sicurezza.

### **ART. 3 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE LICENZE, AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze rilasciati in base al presente regolamento, si intendono accordati:

- a) Personalmente al titolare;
- b) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) Con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) Con facoltà dell'Amministrazione, per motivi di interesse pubblico, di imporre in ogni momento nuove condizioni o di sospendere o revocare le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità e compenso.

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:

- a) Il suolo di dominio pubblico ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) I parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
- c) Le acque interne;
- d) I monumenti e le fontane monumentali;
- e) Le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- f) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti

## CAPO II SUOLO E SPAZIO PUBBLICO

### **ART. 4 DEFINIZIONE E OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

Per suolo pubblico, agli effetti del presente Regolamento, si intende il suolo costituito da spazi ed aree pubbliche di qualsiasi natura nelle strade, nelle piazze, nei pubblici mercati, nonché le aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico transito.

È proibita qualunque alterazione o occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra e sottostanti, senza l'autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio Comunale.

Quando si tratti di suolo pubblico o spazio di proprietà privata di cui al 1° comma, occorre anche il consenso del proprietario.

Per tutte le altre disposizioni riguardanti l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, si rimanda al vigente Regolamento Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 06.03.1997;

### **ART. 5 CARICO E SCARICO DELLE MERCI**

Nell'abitato comunale sono istituite delle piazzole di sosta per carico e scarico merci secondo le norme del codice della strada vigente.

In tali aree la sosta è consentita ai veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, limitatamente alle operazioni di scarico e carico e al tempo stabilito dall'ordinanza istitutiva delle singole piazzole.

In tali aree è altresì consentita la sosta di autovetture i cui conducenti debbano caricare o scaricare merce pesante e/o voluminosa, previa autorizzazione rilasciata a titolo gratuito dal Corpo di Polizia Municipale.

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza in carta semplice, in duplice copia, al Comando di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

Accertato che nulla osti, il Comando di Polizia Municipale restituisce la copia sulla quale ha posto il visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, al competente ufficio che provvede all'applicazione dei tributi dovuti.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine senza lunghe interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico. In ogni caso terminate le operazioni di carico e scarico il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Amministrazione Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio della responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

### **ART. 6 SCARICO DI ROTTAMI E DETRITI**

È vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi all'uopo designati dall'Amministrazione Comunale.

Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimento o polverio.

I depositi di materiale putrescibile devono distare almeno mt 500 da centri abitati.

#### **ART. 7 ESPOSIZIONE DI MERCI E DERRATE ALL'ESTERNO DI NEGOZI**

È vietata l'esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi.

Su richiesta dei singoli esercenti potranno essere autorizzate occupazioni per l'esposizione di prodotti, previo parere della Polizia Municipale ed a seguito di sopralluogo.

Non è ammessa l'occupazione per merci e prodotti gocciolanti che possano insudiciare i passanti e il suolo pubblico, nonché l'occupazione anche parziale della carreggiata riservata ai veicoli.

Le occupazioni dovranno avvenire con strutture decorose, non dovranno intralciare il transito pedonale, dovranno rispettare le norme igienico sanitarie e comunque non distare più di mt. 0,70 dal confine del negozio.

I generi alimentari non confezionati non potranno essere esposti ad altezza inferiore al metro e dovranno essere coperti con apposita rete anti insetti.

L'autorizzazione si intende valida nell'orario di apertura dell'attività e le strutture devono essere rimosse alla chiusura.

#### **ART. 8 COLLOCAMENTO DI TAVOLI, SEDIE E PIANTE ORNAMENTALI SULL'AREA PUBBLICA.**

L'autorizzazione ad occupare marciapiedi, banchine, giardini pubblici ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, può essere concessa davanti ai negozi soltanto a favore dei gestori dei negozi stessi e durante le ore in cui questi sono aperti.

Nella concessione sarà precisato il periodo dell'occupazione stessa.

I marciapiedi e le banchine possono essere occupate nella misura e con le modalità consentite dal Codice della Strada vigente.

L'amministrazione comunale può negare la concessione, anche qualora le misure minime fossero rispettate, quando si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza del traffico o di altri motivi di pubblico interesse.

I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi, a colori intonati e sempre puliti.

#### **ART. 9 LUMINARIE**

Le luminarie natalizie possono essere collocate lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 25/11 al 20/01 di ogni anno, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

Gli interessati devono richiedere al Sindaco l'autorizzazione per l'occupazione di spazio sovrastante previo nulla osta rilasciato dall'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'ART 110 del Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I committenti sono diretti responsabili degli eventuali danni a terzi e al patrimonio pubblico, causati dal montaggio e dallo smontaggio o comunque dagli impianti stessi.



Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti sono a totale carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 4,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 3,00 se sovrastano invece parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.

#### **ART. 10 ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI**

Per decorare le strade e le facciate degli edifici con addobbi, drappi e festoni, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, in occasione di feste civili e religiose non è richiesta alcuna autorizzazione.

È fatto divieto di attaccare i drappi, gli addobbi e i festoni ad alberi, fittoni, pali della luce, su suolo pubblico ed è obbligatorio che gli stessi siano dignitosi.

È fatto obbligo al committente di far rimuovere i drappi, gli addobbi e i festoni entro 48 ore dal termine della festa cui si riferiscono.

Gli addobbi natalizi, per i quali non è richiesta alcuna autorizzazione, potranno essere collocati dal 25/11 al 20/01 di ogni anno come le luminarie.

#### **ART. 11 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla vigente normativa in materia, ed è consentito soltanto sulle aree stabilite e con i limiti e le modalità per esso previsti.

#### **ART. 12 RAPPRESENTAZIONI E TRATTENIMENTI PUBBLICI**

Come previsto dalla normativa di settore ed in particolare dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza per esercitare e allestire spettacoli e trattenimenti su aree private aperte al pubblico o su suolo pubblico, dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione all'Autorità comunale almeno 30 giorni prima della data prevista per la manifestazione stessa.

#### **ART. 13 OCCUPAZIONI PER ATTIVITA' DI RIPARAZIONE VEICOLI**

L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione. Essa può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.

È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

L'autorizzazione di cui al comma 1, è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

#### **ART. 14 INSTALLAZIONI DI CHIOSCHI ED EDICOLE**

Le concessioni per erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero per installare posti di rivendita di qualsiasi natura, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzioni della visibilità agli incroci e curve e dovrà, al riguardo, essere sempre sentito il parere del Comando di Polizia Municipale.

In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.

#### **ART. 15 DIVIETO DI GIOCHI SU SUOLO PUBBLICO**

Salvo quanto previsto dal codice della strada, è vietato praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade ad uso pubblico o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, le aree verdi non predisposte, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé e per gli altri, o procurare danni, fatte salve quelle manifestazioni, giochi o gare per le quali è prevista l'autorizzazione.

È vietato l'uso di pattini, di trampoli e di skateboard tranne che nelle aree all'uopo predisposte ed opportunamente segnalate.

È vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

#### **ART. 16 COLLOCAMENTO DI CONDUTTURE**

Il collocamento e la riparazione di condutture dell'energia elettrica e di gas, l'impianto di linee telefoniche e di cavi in genere, sono concesse in seguito a regolare domanda ed in base alle disposizioni legislative ed alle particolari norme dei regolamenti comunali ed alle eventuali disposizioni deliberate dal Consiglio Comunale che saranno indicate nel relativo permesso da accordarsi dietro parere dell'ufficio tecnico comunale, ferma l'osservanza delle prescrizioni in vigore per la tassa sulla occupazione di spazio ed aree pubbliche.

Il concessionario avrà l'obbligo di rimuovere temporaneamente ed a sue spese, a semplice richiesta dei competenti uffici comunali, le condutture quando ciò occorra per esigenza di pubblico servizio, per riparazione del suolo e degli edifici pubblici.

Lo stesso concessionario potrà essere obbligato a provvedere alle necessarie opere per mantenere in buono stato le installazioni eseguite

Sono a carico del concessionario tutte le opere occorrenti per riparare i guasti cagionati dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili e dei sostegni, per ripristinare il suolo, gli intonaci degli edifici, la copertura del tetto e ciò sia all'atto dell'impianto, che in seguito.

I concessionari, nell'esecuzione dei lavori, dovranno attenersi alle istruzioni che, al riguardo, saranno date dall'ufficio tecnico comunale, al quale dovranno, quindi, notificare il luogo ed il giorno in cui si darà principio al lavoro.

Gli stessi dovranno, altresì concordare con il Comando di Polizia municipale, i tempi e le modalità per l'esecuzione dei lavori.

Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti di cui ai commi precedenti a giudizio dell'Amministrazione comunale non presentassero più sufficienti garanzie

di isolamento e di funzionamento, le medesime dovranno essere sostituite o riparate in modo da eliminare qualsiasi pericolo o inconveniente, a spese dei proprietari. In caso di inadempienza di questi, l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese degli stessi proprietari.

L'Amministrazione comunale si riserva di procedere in qualsiasi momento alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione di tali linee, condotte, tubazioni e impianti: a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale ed il materiale necessario a loro proprie spese.

### **CAPO III PULIZIA DEI CENTRI ABITATI**

#### **ART. 17 DISPOSIZIONE DI CARATTERE GENERALE**

Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale ed in stato decoroso. A tale fine è proibito deporvi o lasciarvi cadere in qualsiasi ora del giorno e della notte qualsiasi materia che ingombri, occupi o lordi il suolo pubblico.

#### **ART. 18 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO**

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.

Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia con addebito di spese al soggetto inadempiente.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia con addebito di spese al soggetto inadempiente.

I proprietari di aree private hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi idonei all'uso, da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, viene stabilito il seguente orario di conferimento dei rifiuti:

- nel periodo dal 1° Maggio al 30 Settembre i rifiuti solidi urbani devono essere depositati dalle ore 18:00 alle ore 06:00;
- nel periodo dal 1° ottobre al 30 Aprile i rifiuti solidi urbani devono essere depositati dalle ore 16:00 alle ore 06:00.

Tali rifiuti andranno conferiti all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta, solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.

Qualora i contenitori di cui al comma 11 siano colmi, non è consentito depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o da altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.

È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico/nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

#### **ART. 19 TRASPORTO DI MATERIALE DI FACILE DISPERSIONE**

Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, deve essere effettuato su mezzi idonei in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.

Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.

Ai contravventori, oltre alla pena pecuniaria che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediato ripristino della nettezza del suolo pubblico.

Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro a cui è stata consegnata la merce.

## **ART. 20 SGOMBERO DELLA NEVE**

La neve rimossa da cortili o da altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

La neve depositatasi dinnanzi i passi carrabili deve essere rimossa dai rispettivi concessionari.

Il sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione del traffico pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

## **ART. 21 VEICOLI E AUTOVEICOLI SU AREE PUBBLICHE: LAVAGGI, RIPARAZIONI, ABBANDONO**

È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di veicoli, autoveicoli, carri e simili.

Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli, autoveicoli e simili, salvo quelle di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito o quanto previsto all'art. 14.

È vietato l'abbandono di veicoli e rimorchi non più atti alla circolazione secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

## **ART. 22 ESERCIZIO DI ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI.**

L'esercizio delle attività industriali, artigianale e commerciale è vietato sulle porte delle abitazioni, botteghe o magazzini prospicienti le aree pubbliche salvo specifiche autorizzazioni in occasione di manifestazioni.

### **ART. 23 PULIZIA DELLE VETRINE**

L'occupazione con scale o sgabelli del suolo pubblico antistante i negozi da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per eseguire la pulizia delle vetrine è consentita senza speciale autorizzazione nel rispetto delle norme in materia di nettezza del suolo e di viabilità, dalla chiusura serale fino alle ore 09,30 del mattino; potranno essere autorizzate preventivamente e su richiesta dei diretti interessati, le occupazioni di suolo pubblico per la pulizia di tende aggettanti su suolo pubblico.

### **ART. 24 DIVIETO DI GETTO DI OPUSCOLI E FOGLIETTI**

E' vietato il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti nelle strade, piazze o spazi pubblici o comunque aperti al pubblico.

È vietata la distribuzione di volantini pubblicitari per le vie della Città, piazze, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, distribuiti a mano tramite autovettura o mediante collocazione sotto i tergicristalli delle auto in sosta, fatta eccezione per quelli distribuiti per propaganda elettorale e per comunicazioni effettuate da Enti pubblici o da Aziende pubbliche alla cittadinanza o utenza.

### **ART. 25 DIVIETO DI SEGATURA E SPACCATURA DELLA LEGNA.**

Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

## CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

### **ART. 26 MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI**

A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o siano comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione

Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

### **ART. 27 COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI**

Salve le norme del Regolamento Edilizio non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.

I cartelli posti dai privati indicanti l'ubicazione di alberghi, campeggi, piscine, industrie, ecc. dovranno essere di tipo conforme alle norme emanate dal Ministero dei LL.PP. e autorizzati dalla Amministrazione Comunale ( Regolamento Comunale sulla pubblicità).

Quelli già esistenti e non conformi alle norme suddette dovranno essere rimossi a cura e spese dei privati interessati e sostituiti con altri del tipo suddetto.

Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente dovrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'artisticità e/o alla storicità dei luoghi, secondo giudizio che esprimerà l'Autorità Comunale.

Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, non è consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.

Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma precedente è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od in genere di pubblicità fatta con qualunque mezzo.

### **ART. 28 COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE**

Il collocamento lungo le vie e sulle piazze pubbliche di monumenti, targhe o lapidi commemorative è subordinato all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, con l'osservanza delle disposizioni di legge in materia.

All'uopo gli interessati dovranno presentare apposita istanza corredata da disegni, modelli, fotografie delle opere, testi delle epigrafi, o quant'altro possa essere richiesto per il singolo caso.

L'Amministrazione Comunale potrà subordinare la concessione dell'autorizzazione alla condizione di sottoporre le opere, dopo la loro ultimazione, al collaudo.

### **ART. 29 COLLOCAMENTO DI OGGETTI VARI**

Gli oggetti di ornamento (come vasi di fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere saldamente assicurati in modo da evitare che possano cadere, con pericolo di danni a terzi.



Nell'innaffiare i vasi da fiori posti sulle finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua su suolo pubblico o sui muri e perciò è necessario che gli abitanti delle case ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti ed adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

Le antenne e gli impianti in genere, collocati sull'edificio, debbono essere costantemente mantenuti in buono stato ed efficienza, al fine di prevenire danni e pericoli a terzi.

#### **ART. 30 LAVATURA ED ESPOSIZIONE DI BIANCHERIA E PANNI**

La lavatura della biancheria, dei panni e simili, non è permessa fuori dei locali e recinti privati.

È vietato stendere biancheria, panni e simili lungo le ringhiere e i parapetti pubblici ed in prossimità di linee elettriche.

#### **ART. 31 BATTITURA DI PANNI, TAPPETI E SUPPELLETTILI**

È vietato scuotere, spolverare e sbattere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni o altri oggetti simili.

Per le abitazioni che hanno prospetto sui cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra possono essere effettuate sino alle ore 10,00 del mattino.

#### **ART. 32 MANIFESTI, SCRITTE, DISEGNI STAMPATI**

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della città è vietato:

- a) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate;
- b) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici;
- c) tracciare, coprire o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente autorità.

L'Autorità Comunale farà provvedere alla relativa cancellazione a spese del contravventore o del proprietario, amministratore o conduttore dello stabile, a ciò obbligato quando l'autore del fatto illecito rimarrà sconosciuto.

È altresì vietato arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati nonché legarsi od incatenarsi ad essi.

#### **ART. 33 ANIMALI MACELLATI**

Salvo quanto prescritto dalle leggi sanitarie e dal Regolamento d'igiene, è vietato esporre fuori dalle botteghe animali macellati, interiora ed altre parti di animali che possano offendere il pubblico decoro od imbrattare i passanti ed il suolo.

#### **ART. 34 VIALI, GIARDINI PUBBLICI ED AREE ATTREZZATE**

Nei viali, giardini pubblici ed aree attrezzate è vietato:

- a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere eccettuati: tricicli, biciclette di piccole dimensioni, automobiline a pedale e simili condotte da bambini di età inferiore agli anni 10, carrozzine per bambini, mezzi per deambulazione invalidi;
- b) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;

- c) raccogliere fiori, salire sugli alberi, guastare o lordare i sedili e danneggiare in qualsiasi modo gli alberi, le siepi e quant'altro compreso nei giardini stessi o recare molestie agli animali ivi collocati dall'Amministrazione Comunale;
- d) rimuovere cartelli, targhe o avvisi messi ad opera del Comune;
- e) installare cartelli, targhe, antenne o impianti di qualsiasi genere sulle strutture della segnaletica stradale verticale;
- f) lasciare vagare cani, cavalli ed altri animali i quali debbono essere condotti al guinzaglio o tenuti a briglia, salvo divieti specifici.

Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per le aiuole, piante e simili esistenti sulle vie e piazze della città.

#### **ART. 35 VASCHE E FONTANE**

È proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida.

È vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile né attingerla con tubi o altri espedienti. In prossimità delle fontane è vietato il lavaggio dei veicoli, animali indumenti e simili.

È vietato immergersi nelle vasche delle fontane ed effettuare operazioni di pulizia personale.

#### **ART. 36 GUASTI AD EDIFICI ED IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE**

È vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati di pubblico interesse.

È vietato recare guasti, in qualunque modo, alle targhe, frecce di direzione, spartitraffico relativi alla segnaletica stradale, nonché alle lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto occorrente alla pubblica illuminazione.

È inoltre vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od impedirne il funzionamento o la fruizione.

#### **ART. 37 RECINZIONE DI TERRENI CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO**

I proprietari di terreni confinanti con il suolo pubblico, o in vista al pubblico, nella parte abitata dalla città, dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.

La recinzione deve essere fatta, nel rispetto della vigente normativa urbanistica - edilizia, con muratura o cancellata o altre difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.

È in ogni caso assolutamente vietato effettuare recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

La stessa disposizione potrà essere estesa dall'Autorità Comunale a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza e il decoro o sia necessario per il pubblico interesse.

### **ART. 38 DEPOSITI IN PROPRIETÀ PRIVATA**

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità Comunale, nuoccia all'estetica e al decoro della città.

### **ART. 39 BAGNI**

Nei bagni pubblici, sui lidi della spiaggia ed in tutti i luoghi di balneazione aperti alla vista del pubblico è vietato ogni comportamento contrario alle norme stabilite, oltre che dalle leggi penali, dall'Autorità Comunale o Marittima e rese note con appositi avvisi al pubblico.

L'Autorità competente determina con speciali ordinanze i luoghi in cui è permesso bagnarsi, ponendo eventualmente divieti di circolazione con costumi succinti in determinate località.

## CAPO V QUIETE PUBBLICA

### **ART. 40 INQUINAMENTO ACUSTICO**

Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento esistenti in materia di inquinamento acustico, a migliore tutela della quiete pubblica, viene stabilito quanto prescritto dal presente capo.

### **ART. 41 ESERCIZIO DEI MESTIERI, ARTI ED INDUSTRIE NEI CENTRI ABITATI**

Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.

Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con un uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.

Salvo speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o disturbo dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 07,30 nel periodo compreso tra il 15 giugno e 30 settembre di ciascun anno; dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,00 alle ore 07,00 nel restante periodo dell'anno. Nelle vicinanze di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è vietato l'esercizio di mestieri o attività che rechino disturbo, salvo casi di necessità da autorizzarsi di volta in volta da parte del Sindaco.

L'Amministrazione Comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori o il disturbo possono recare particolare molestia.

I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o d'ufficio, accertano la natura dei rumori o promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità Comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.

Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità Comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.

Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono richiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.

Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

### **ART. 42 IMPIANTO DI MACCHINARI**

L'impegno di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato.

Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.

Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.

La domanda dovrà essere corredata dalla pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 m, intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pure, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessari a stabilire esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.

Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza le dimensioni di ingombro.

Uguale procedimento dovrà essere eseguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti per i quali sia già stata ottenuta l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando saldi e inalterati gli eventuali diritti di terzi.

Il permesso sarà revocato quando:

- a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
- b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
- c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.

Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o percussioni in genere.

Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un'adeguata sistemazione antivibrante.

Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate a muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.

Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore; le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.

Il propagarsi di rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.

Negli impianti di cui sopra dovrà comunque essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

In casi particolari dovrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, procedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

#### **ART. 43 RUMORI NELLE ABITAZIONI**

Nelle abitazioni è vietato provocare rumori tali da creare molestie o incomodi al vicinato.

Non sono in ogni caso tollerati dalle ore 22 alle ore 07, rumori di livello tale da determinare nell'interno delle abitazioni, sia a finestre aperte che chiuse, letture su apparecchi appositi di misurazione di intensità del rumore superiori a 5db di giorno e 3db di notte rispetto al livello dei rumori di fondo della zona.

È consentito l'utilizzo di apparecchi a uso discontinuo solo per le motivazioni legate alla normale conduzione domestica e nel rispetto dei periodi di riposo delle persone nella fascia oraria delle 14.00 alle 16.00.

Gli impianti a funzionamento continuo, l'uso di strumenti musicali, apparecchiature foniche, ed ogni apparecchiatura non prevista dai punti precedenti e che sia fonte di rumore dovranno rispettare i limiti previsti dal criterio differenziale su evidenziato.

#### **ART. 44 DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO**

I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni e nei locali nei quali si svolgono attività lavorative e quelli installati sugli autoveicoli debbono essere tenuti in modo che non vengano superati i limiti fissati dalla normativa specifica. In qualsiasi caso i dispositivi installati sui veicoli non potranno superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente, mentre per i restanti dispositivi la durata massima è stabilita in quindici minuti primi.

#### **ART. 45 APPARECCHI SONORI IN LUOGHI PUBBLICI O UDIBILI DALL'ESTERNO**

È vietato senza la preventiva autorizzazione l'uso di apparecchi sonori nelle vie, piazze e spazi pubblici, anche se installati su veicoli in circolazione o in sosta e su aeromobili.

Salvo quanto previsto dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento Comunale per la pubblicità sulle strade, è vietata qualsiasi forma di pubblicità a mezzo di altoparlanti o altro apparecchi sonori di amplificazione.

Non è comunque consentito l'utilizzo di apparecchi sonori nelle vicinanze di ospedali, case di cura, scuole ed in genere di ricettori sensibili.

Non rientrano nel presente articolo le attività di propaganda politica limitatamente al periodo elettorale e la diffusione di comunicati di Enti o Aziende pubbliche.

#### **ART. 46 SARACINESCHE**

In qualsiasi ora del giorno ed in modo particolare dalle 21.00 alle ore 7.00 la chiusura e apertura di porte, cancelli automatici e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla quiete pubblica, e comunque senza superare i limiti di rumorosità previsti dalle norme vigenti.

È fatto obbligo altresì ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere queste ultime ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al minimo il rumore in caso di uso.

#### **ART. 47 CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORE.**

Dalle ore 22.00 alle ore 8.00 le operazioni di carico e scarico in vicinanza dell'abitato di merce, derrate ecc. contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc. devono effettuarsi con la massima cautela, in modo da non disturbare la quiete pubblica entro i limiti previsti dalla normativa specifica.

#### **ART. 48 SALE DA BALLO, CINEMA E RITROVI**

Le sale da ballo i cinema ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione da parte dei competenti uffici ed attivati in modo che i suoni non possono essere percepiti all'esterno. Qualora fossero gestiti all'aperto, nel concedere l'autorizzazione bisogna accertare che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Resta dunque fermo il rispetto delle norme previste dal TULPS per l'apertura, l'esercizio e il controllo dei requisiti strutturali dei locali stessi.

#### **ART. 49 CAROVANE DI NOMADI**

Ai nomadi è vietato transitare con i loro carri e baracconi per le vie del centro della città.

Essi dovranno percorrere le strade periferiche. Le soste dei medesimi potranno essere consentite alla periferia della città e negli spazi che saranno predisposti ed igienicamente attrezzati dall'autorità comunale anche quando non appartengono a nomadi e servono per abitazione di persone e quando facciano parte di parchi di divertimento autorizzati.

Le roulotte abitate non possono sostare sul suolo pubblico, ma in appositi campeggi autorizzati, esclusi i casi di calamità (terremoti, alluvioni ecc.).

#### **ART. 50 VENDITORI E SUONATORI AMBULANTI**

Le grida di rivenditori, banditori o strilloni sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 07,30 per il periodo 15 giugno -15 settembre di ciascun anno. Nel restante periodo dell'anno dalle ore 12,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,00 alle ore 07,00.

I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nelle vicinanze di ospedali, scuole, istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc; non possono soffermarsi nel medesimo posto più di 15 minuti, né successivamente a meno di m. 500 dal posto precedente.

Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartire, anche verbalmente, dal personale appartenente alla Polizia Municipale.

Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.

#### **ART. 51 SCHIAMAZZI, GRIDA E CANTI SULLE PUBBLICHE VIE**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

## CAPO VI NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

### **ART. 52 ACCENSIONE FUOCHI**

È vietata l'accensione di fuochi sia nei centri abitati che nei luoghi isolati per qualsiasi motivo, salvo il rilascio di autorizzazioni per specifiche richieste che dovranno essere rilasciate previo parere degli organi addetti al controllo.

### **ART. 53 ACCATASTAMENTO DI LEGNA E DI ALTRO MATERIALE INFIAMMABILE NEI CORTILI**

È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e altro materiale di facile accensione se non adottando le cautele previste dalle norme specifiche di settore.

### **ART. 54 ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI, FUOCHI ARTIFICIALI, FALO'**

Nell'ambito dell'abitato nessuno può senza speciale autorizzazione della autorità competente accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali falò e simili o fare spari in qualsiasi modo e con qualunque arma

È pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi od altri oggetti accesi.

### **ART. 55 STRUMENTI DA TAGLIO**

È vietato attraversare luoghi abitati con mezzi o attrezzi da taglio o acuminati non opportunamente segnalati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

È vietato esporre strumenti da taglio o acuminati fuori dai locali di vendita .

### **ART. 56 TRASPORTO DI OGGETTI PERICOLOSI E SUSCETTIBILI DI ESPLOSIONE**

Il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm 50 deve effettuarsi in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.

Il trasporto di merci acuminate non può effettuarsi se all'estremità non siano stati collocati gli opportuni ripari.

Il trasporto di oggetti comunque pericolosi deve in ogni caso effettuarsi previa adozione delle opportune cautele onde evitare danno alle persone.

I veicoli che trasportano contenitori di liquidi gassati, o comunque suscettibili di esplosione devono essere coperti con robusta e sufficiente rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti ad evitare qualsiasi pregiudizio alla pubblica incolumità.

### **ART. 57 PROTEZIONE DA SCHEGGE**

Tutti i lavori che si effettuano su area pubblica o privata aperta al pubblico vanno eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza e previa adozione delle cautele opportune ad evitare danno alle persone.



#### **ART. 58 MANUTENZIONE DEI TETTI, DEI CORNICIONI E DEI CANALI DI GRONDA DEGLI EDIFICI**

I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare il pericolo di qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.

È fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda.

#### **ART. 59 MANUTENZIONE DI AREE DI PUBBLICO TRANSITO**

Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio deve essere prontamente riparato a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.

#### **ART. 60 SEGNALAZIONI E RIPARI DI OPERE IN COSTRUZIONE**

Quando venga a intraprendersi una costruzione nuova o il riadattamento e demolizione di edifici o simili, dovranno essere collocati nella strada adiacente gli opportuni segnali e ripari, secondo le disposizioni previste dalla normativa di settore.

È proibito gettare in basso sulla pubblica via o luoghi adiacenti, sia dai ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro.

#### **ART. 61 INSEGNE, PERSIANE, VETRATE DI FINESTRE**

Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate.

Le persiane, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro mediante un fisso e sicuro congegno od altro idoneo mezzo.

#### **ART. 62 RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI**

I pozzi, le cisterne, gli stagni e le fontane devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con lo sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari di solidità tale da impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiale qualsiasi.

#### **ART. 63 ILLUMINAZIONI DEI PORTICI, DELLE SCALE E DEGLI ANDITI**

I portici, le scale gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutti i luoghi privati di libero accesso al pubblico, nessuno escluso, dovranno essere convenientemente illuminati nelle ore notturne.

Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi al calar del sole.

#### **ART. 64 STEMMA DEL COMUNE**

È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali senza la preventiva autorizzazione da richiedere in forma scritta al Sindaco.

#### **ART. 65 SCALPELLAMENTO DI VIE O PIAZZE**

Gli scalpellini, quando lavorano nello spazio pubblico, devono provvedere al collocamento di reti metalliche o di altro riparo atto ad impedire che le schegge offendano i passanti.

Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di passaggio.

## CAPO VII MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

### **ART. 66 TUTELA DEGLI ANIMALI DOMESTICI**

L'Amministrazione Comunale al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo/animale/ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14.08.91 n. 281, dalla L.R. 21.09.99, n. 86 e dalla L. 20.07.04, n. 189 e successive modifiche ed integrazioni, promuove e disciplina il controllo del randagismo onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.

A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari della AUSL di Pescara

Tutti i proprietari di animale d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica. Deve essere, in ogni caso reso noto, con specifico segnale, la presenza di cani, soprattutto sedi grossa taglia o se rientranti nell'elenco di razze di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 09.09.2003.

### **ART. 67 PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA**

È fatto divieto di procurare pericolo o molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, in tutto il territorio Comunale.

È fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

### **ART. 68 DIVIETI SPECIFICI**

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

È vietato abbandonare animali domestici.

È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

È vietato foraggiare, tosare, ferrare ed accudire in genere animali su suolo pubblico o aperto al pubblico.

È vietato lasciar vagare entro l'abitato animali da cortile, come pure tenere nei luoghi pubblici o aperti al pubblico gli animali di cui sopra con o senza gabbia.

È vietato condurre animali domestici, da compagnia e di qualsiasi altra natura e specie all'interno degli esercizi commerciali, pubblici esercizi o comunque in locali in dove avviene la detenzione, preparazione vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande.

È fatto obbligo ai conduttori di animali domestici di evitare che questi ultimi sporchino il suolo pubblico e di provvedere, altrimenti, a rimuovere gli escrementi con idonea attrezzatura e depositarli nei pubblici raccoglitori dei rifiuti solidi. Agli

stessi conduttori è fatto obbligo di mostrare agli agenti preposti ai controlli l'attrezzatura idonea che dovrà sempre essere portata in luoghi pubblici ogni qualvolta vi si condurranno animali domestici.

È fatto assoluto divieto a chiunque di somministrare alimenti di qualsiasi genere e in qualsiasi luogo pubblico ai colombi o simili presenti allo stato libero nel territorio urbano. I proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di uno o più edifici nell'ambito del territorio cittadino, sono tenuti, dopo una conveniente pulizia, a provvedere a loro cura e spese alla chiusura degli accessi luoghi di sosta e nidificazione dei volatili in genere.

È vietato somministrare alimenti di qualsiasi genere ed in qualsiasi luogo pubblico agli animali randagi presenti sul territorio Comunale.

#### **ART. 69 ANIMALI MOLESTI**

In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.

Gli agenti di Polizia municipale oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

#### **ART. 70 MANTENIMENTO DEI CANI**

In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di applicare agli stessi il microchip.

Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai due metri. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.

Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati nel rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti.

La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

#### **ART. 71 ANIMALI LIBERI**

Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario, ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico, mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

## **ART. 72 DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE**

Chiunque metta in atto programmi di derattizzazione o disinfestazione sul territorio urbano deve avvisare preventivamente l'A.S.L. localmente competente e il Comando di Polizia Municipale del Comune, per conoscenza, sulle procedure e sui prodotti impiegati nell'operazione.

Resta inteso che le zone oggetto degli interventi di cui sopra devono essere opportunamente segnalate.

## CAPO VIII DISPOSIZIONI ANNONARIE PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

### **ART. 73 ORARIO DEGLI ESERCIZI**

I titolari di attività commerciali e di esercizi pubblici devono rispettare gli orari previsti dalle vigenti disposizioni.

### **ART. 74 PESATURA DELLE MERCI-DISCIPLINA DEGLI INVOLUCRI**

Tutte le merci dovranno essere pesate al netto, usando bilance misure sempre pulite e collocate in luogo ben esposto alla vista del compratore.

Per gli involucri degli alimenti posti in commercio, debbono osservarsi le norme igieniche per gli imballaggi destinati a venire a contatto con gli alimenti ai sensi delle vigenti norme.

### **ART. 75 VENDITA E SCORTA DELLE MERCI**

In nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci e delle derrate anche se richiesti in misura minima, né rifiutare la vendita per accaparramento ed occultamento dei prodotti. I rivenditori devono costantemente essere muniti, specie se trattasi di generi alimentari, di sufficienti quantitativi di merce e tali da corrispondere alle normali richieste del pubblico .

### **ART. 76 VENDITA DEL PANE**

Il pane posto in vendita deve essere custodito in appositi recipienti, difesi dalle mosche e situati in modo da vietarne la manipolazione e la scelta da parte degli acquirenti.

La consuetudine di vendere il pane in pezzi o a forme, non esime l'esercente, se l'acquirente lo domandi, dall'obbligo di pesare il pane all'atto della vendita e di consegnare la quantità richiesta al prezzo unitario stabilito per chilogrammo.

Per il pane posto in vendita dovranno indicarsi qualità e prezzo in modo ben visibile nell'esercizio.

### **ART. 77 VENDITA DI ANGURIE, COCOMERI, CASTAGNE E SIMILI**

Senza la prescritta autorizzazione comunale, è vietata la vendita sulla strada, sulle piazze e nei luoghi pubblici di prodotti stagionali, come cocomeri, castagne, uva ecc. , nonché di derivati da simili prodotti, come castagnacci, frutta scioppata, candita ecc..

### **ART. 78 MERCE VENDUTA IN PACCHI O CONTENITORI CHIUSI. SURROGATI**

Gli esercenti, che vendono merce di qualsiasi genere, confezionata in pacchi o in contenitori chiusi, hanno l'obbligo di indicare in modo ben visibile, sopra ogni pacco o contenitore, il peso o misura della merce che esso contiene ,la qualità il nome commercio e il prezzo .

I generi alimentari preparati con surrogati, devono, chiaramente indicarne la composizione e la percentuale di surrogato contenuta .

#### **ART. 79 ESALAZIONI DI MERCE**

I rivenditori di merci che emanano esalazioni, devono adottare idonee ed efficaci misure perché vengano attenuate, mediante immersioni nell'acqua, e rinnovazione frequente di essa, nonché l'eventuale conservazione delle merci suddette in speciali contenitori.

#### **ART. 80 TABELLA PER LA VENDITA DEL COMBUSTIBILE**

I commercianti di combustibile dovranno tenere esposta nei propri negozi, in modo ben visibile, oltre ai cartellini indicanti il prezzo di vendita al minuto di ogni tipo di combustibile, anche una tabella con la indicazione di tutte le varietà di combustibili messi in vendita.

## CAPO IX DISPOSIZIONE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

### **ART. 81 ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

L' esercizio del commercio su aree pubbliche è consentito nelle località e nei giorni stabiliti dalle autorità comunali.

### **ART. 82 PREAVVISO DI CESSAZIONE DI SERVIZIO**

Il titolare di qualsiasi autorizzazione comunale che intende cessare la sua attività dovrà darne partecipazione all' Autorità comunale.

### **ART. 83 TRASPORTO DELLE MERCI DESTINATE AI LUOGHI DI VENDITA**

I venditori in forma itinerante, nel trasportare la merce o nell'attraversare o percorrere vie e piazze o spazi pubblici in cui è vietata la vendita, dovranno tenere le merci coperte e non esercitare la vendita.

### **ART. 84 VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI GENERI ALIMENTARI SU AREE PUBBLICHE**

La vendita e la somministrazione di generi commestibili e prodotti dolciari e delle bevande (gelati compresi), è soggetta oltre alla autorizzazione comunale, alla vigilanza del competente servizio d'igiene pubblica.

### **ART. 85 REQUISITI DEI CARRETTI DELLA VENDITA SU AREE PUBBLICHE**

I veicoli a mano per la vendita su aree pubbliche devono essere solidi, ben verniciati, mantenuti in buone condizioni di solidità, nettezza e decenza. Non possono superare la lunghezza di m. 2,25 comprese le stanghe, e la larghezza di m. 1 e cm.20 compresi i mozzi delle ruote e devono portare l'indicazione del casato e il recapito del titolare.

Il carico delle merci non deve sporgere dai lati del carretto né superare i cm. 75 di altezza dal piano del carretto stesso



## CAPO X DISPOSIZIONE DEI MESTIERI GIROVAGHI

### **ART. 86 ESERCIZIO DEI MESTIERI GIROVAGHI**

Non si possono esercitare, sia abitualmente che occasionalmente, mestieri girovaghi nel territorio del Comune se prima non sia stata rilasciata apposita autorizzazione dall'Autorità comunale.

È vietato l'esercizio di mestieri girovaghi fuori dai luoghi appositamente destinati o individualmente assegnati.

A chiunque eserciti mestieri girovaghi nei luoghi autorizzati è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di richiamare l'attenzione con grida o schiamazzi.

### **ART. 87 BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI**

Senza concessione del Comune, non si potranno collocare baracche, chioschi per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro analogo scopo, nemmeno sulle aree di proprietà privata, quando sono esposte alla vista della pubblica via o hanno diretto accesso dalla strada pubblica.

Le baracche, gli spazi annessi e ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla civica Amministrazione.

Il suolo pubblico dovrà, inoltre, essere tenuto pulito e libero da ogni ingombro per un raggio di 3 m. entro lo spazio occupato.

Ai concessionari è vietato:

- a) attivare il pubblico con richiami molesti e rumorosi
- b) tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissi nell'autorizzazione, salvo diverso orario stabilito caso per caso.

## CAPO XI MANIFESTAZIONE CON CORTEI

### **ART. 88 CORTEI FUNEBRI**

I cortei funebri, movendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

### **ART. 89 PROCESSIONI-MANIFESTAZIONI**

Le processioni o le altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

## CAPO XII SANZIONI

### **ART. 90 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SANZIONI**

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipali nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **ART. 91 RIMESSA IN RIPRISTINO ED ESECUZIONI DI UFFICIO**

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in ripristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'Art 54 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

### **ART. 92 SEQUESTRO E CUSTODIA DI COSE**

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24/11/1981, n. 689.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

### **ART. 93 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE O DELLA CONCESSIONE**

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta .

## CAPO XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### **ART. 94 PROCEDURE AUTORIZZATORIE**

In tutti i casi in cui è consentito dalla normativa in vigore, per le attività disciplinate dal presente regolamento, trova applicazione la disciplina prevista dagli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di denuncia di inizio attività e di silenzio/assenso.

### **ART. 95 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo ed abroga le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.